

Parte Speciale 5

I REATI AMBIENTALI



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
2	Aggiornamento	
3	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p><u>NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</u> Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti: - comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) , 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di</p>	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui la società svolga le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato della società detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivo nel percorso dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

<p>recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; - comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. - comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b). 		
<p>Art. 257 D. Lgs. 152/2006: bonifica dei siti. Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione</p>	<p>Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

<p>della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.</p>	<p>l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p>	<p>Tale condotta si concretizza qualora la Società fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti. La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma</p>	<p>Viene quindi punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.	in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.	
<p>Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (I comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (II comma).</p>	<p>Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (1 comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (2 comma).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.</p>	<p>Vengono quindi punite le condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (6 comma). - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

	<p>identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo). - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. <p>La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).</p>	
<p><u>NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI</u></p> <p>Art. 137 D.Lgs. 152/2006: sanzioni penali. Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13: "Quando le condotte di cui al comma I (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A</p>	<p>A titolo esemplificativo, viene punita la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o sul sottosuolo o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena è dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).
omissis3

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni

<p>e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo). omissis chiunque non osservi di divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma). omissis Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".</p>		
<p><u>NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

<p><u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni. Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, ossia se, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina di cui al comma 2, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).</p>		
<p><u>MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE</u> Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive. La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6.</p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanza lesive, indicate nelle Tabelle A-B (quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p><u>NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</u> Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il reato di cui all'art. 452 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quater è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quinquies è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote ▪ Per il reato di cui all'art. 452 sexies c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

<p>agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i delitti associativi aggravati di cui all'art. 452 octies è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 733 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Nel caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. oltre alle sanzioni pecuniarie si applicano anche le sanzioni interdittive, per un periodo non superiore ad un anno nel caso di violazione dell'art. 452 bis c.p.
--	--	---

Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è

<p>diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p> <p>Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p>		
<p><u>NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

<p> Art. 1 Legge 150/1992, I - II comma Art. 2 Legge 150/1992 Art. 3 bis Legge 150/1992 Art. 6 Legge 150/1992 </p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazioni dell'art. 2 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 3 bis L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote. ▪ Per tale violazione dell'art.6 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
<p> <u>MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI</u> Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo </p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione degli artt. 8, comma 1 e 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. ▪ Nelle ultime due ipotesi trovano applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/06 ed all'art. 8 del D.Lgs.

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<p>INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta autorizzazioni ▪ Monitoraggio e comunicazioni di dati ambientali <p>GESTIONE SCARICHI IDRICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Verifica e gestione delle autorizzazioni degli scarichi idrici <p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Organizzazione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti aziendali, sia pericolosi che non pericolosi, compresi i rifiuti derivanti da impianti o cantieri ▪ Gestione depositi temporanei di rifiuti ▪ Gestione autorizzazioni ambientali ▪ Gestione, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari ▪ Gestione SISTRI ▪ Gestione e verifica della validità delle autorizzazioni dei trasportatori e/o destinatari del rifiuto ▪ Gestione delle attività di laboratorio e dei relativi rifiuti <p>GESTIONE DELLE EMERGENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle emergenze in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose ▪ Gestione e verifica delle attività di bonifica conseguente ad un evento di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA <p>Funzioni centrali di governo e di gestione fornite in service da EPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HSE, Asset Management & Permitting ▪ Procurement ▪ Legal & Corporate Affairs ▪ Power Plants Operation <p>Centrale di Livorno Ferraris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capo Centrale ▪ Manager HSE, RSPP e RDD ▪ Capo Sezione Esercizio ▪ Capo Sezione Manutenzione 	<p>ALTO</p>

<p>inquinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione monitoraggio, segnalazione ed intervento <p>GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale ▪ Gestione delle autorizzazioni in materia di emissioni ▪ Verifica del rispetto dei limiti di emissioni <p>GESTIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’AIA</p> <p>GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione acquisto di combustibili e reagenti chimici ▪ Scarico e movimentazione e messa a stoccaggio di combustibili e reagenti chimici <p>GESTIONE MANUTENZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio e manutenzione delle strutture e degli impianti che possono avere impatti ambientali ▪ Manutenzione e taratura della strumentazione di rilevamento 		
---	--	--

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente “EPP”), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell’espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

FOCUS SULLA CENTRALE DI LIVORNO FERRARIS

L'anno di inizio costruzione della Centrale è il 2006 (fine cantiere novembre 2008) ed il costruttore è Siemens Power Generation. La data di messa a regime dell'Impianto è il 15 settembre 2008 e l'esercizio commerciale è stato avviato il 25 ottobre 2008. Tutta la Centrale nel suo insieme è stata progettata e costruita nel rispetto della regolamentazione nazionale di legge in materia di impianti termoelettrici, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano la sicurezza e la protezione ambientale. In particolare, la Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris opera a ciclo combinato gas/vapore; l'Impianto infatti è costituito da una configurazione multi - shaft (2 turbine a gas ed 1 turbina a vapore), alimentato a gas naturale.

L'esercizio della Centrale è stato autorizzato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

Al di là del gas naturale, che rappresenta il combustibile di riferimento per il processo produttivo, la Centrale necessita di materie prime per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione acqua demi (basi e acidi ecc.);
- condizionamento e trattamento acque caldaia (ammoniaca ecc.);
- rigenerazione resine dell'impianto di demineralizzazione (basi e acidi fosfati);
- manutenzioni e riempimenti vari (oli idraulici e lubrificanti, antigelo e detergenti);
- alimentazione gruppo elettrogeno di emergenza, motopompa e antincendio (gasolio).

La Centrale è dotata di un sistema di raccolta delle acque reflue costituito da (i) una rete di raccolta delle acque reflue e meteoriche; (ii) separatori olio/acqua; (iii) vasca di raccolta e sistema di campionamento prima dello scarico finale.

I rifiuti prodotti dalla attività della Centrale vengono gestiti in regime di deposito temporaneo secondo il volumetrico, tale per cui i rifiuti

vengono avviati alle operazioni di recupero o smaltimento al raggiungimento del quantitativo previsto.

La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) che è conforme allo standard OHSAS 18001:2007 (Oggi ISO 45001) e al D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene la gestione della sicurezza, nonché alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale e della Sicurezza sui luoghi di lavoro.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE

EPCLF ha definito un chiaro **organigramma in materia ambientale** che definisce, nell'ambito della propria organizzazione, le responsabilità, i poteri e le interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività tali da avere influenza su aspetti ambientali e di sicurezza dei lavoratori.

Nell'organizzazione della Centrale, il Capo Centrale costituisce il diretto responsabile della gestione dell'impianto.

Al Capo Centrale rispondono direttamente il Capo Sezione Esercizio, il Capo Sezione Manutenzione, il Manager HSE - RSPP e RDD, il responsabile Personale e Servizi ed il responsabile Supporto Gestionale.

Per quanto riguarda la gestione ambientale e della sicurezza, le responsabilità delle principali figure coinvolte possono essere riassunte come di seguito indicato, fermo restando che specifici obblighi e responsabilità sono comunque dettagliatamente stabiliti all'interno delle procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc., che, come anticipato, regolano le attività stesse.

▪ **Capo Centrale**

Nell'ambito del "Sistema Integrato per la Gestione Ambientale della Salute e della Sicurezza", la Direzione è costituita dal Capo Centrale. In caso di temporanea sua assenza o impedimento, lo stesso è sostituito per gli aspetti gestionali previsti dal SGIAS, dai singoli capi Sezione secondo sua specifica indicazione.

Il Capo Centrale è inoltre responsabile di:

- definire obiettivi e programmi di miglioramento per ambiente salute e sicurezza, promuovendo proattività e cultura della sicurezza;
- garantire la conformità a leggi, regolamenti, politiche e standard di società promuovendo la ricerca continua della "best practice";
- approvare il "piano di formazione del personale" verificandone l'effettuazione;
- approvare i programmi di audit e gli esiti degli stessi;

- approvare l'emissione di procedure per garantire la conduzione ottimale dell'impianto ai fini ambientali e di sicurezza;
- approvare modifiche impiantistiche e/o procedurali rilevanti per il miglioramento dell'impatto ambientale delle attività e della sicurezza degli impianti;
- rendere disponibili le risorse necessarie all'attuazione del programma ambientale e della sicurezza;
- condurre e approvare il riesame periodico del SGIAS.

▪ **Responsabile Ambientale**

E' il Capo Centrale al quale è stata conferita apposita procura alla quale si rinvia per i dettagli.

Oltre a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, ha la responsabilità di:

- garantire un efficace supporto alle sezioni operative (Esercizio e Manutenzione) per verificare l'eventuale rispondenza qualitativa di materiali/prodotti/prestazioni in acquisizione o in utilizzo e aventi impatto su aspetti ambientali o di sicurezza;
- garantire un efficace supporto alle sezioni operative, nella gestione quotidiana dell'impianto con riferimento a problematiche di ambiente salute e di sicurezza;
- gestire, anche attraverso il personale dell'area, i rapporti con gli enti interessati (ASL, ARPA, ISPRA; VVF, etc.....) con riferimento a problematiche ambientali, di sicurezza ed igiene del lavoro;
- collaborare con l'area HSE per recepire strategie ed indirizzi pertinenti le aree Ambiente, Salute, Sicurezza ed Igiene sul lavoro.

▪ **Manager HSE, RSPP e**

▪ **RDD**

Il Rappresentante della Direzione (d'ora innanzi anche solo RDD), deve:

- assicurare che le prescrizioni del manuale del SGIAS, delle procedure gestionali, del Regolamento EMAS (CE) N. 1221/2009, della norma ISO 14001:2004 e dello Standard BS OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001), siano messe in atto e mantenute;
- garantire informativa alla Direzione, mediante contatti diretti, rilievi documentati e rapporti di audit interno, sulla gestione del SGIAS, sul procedere degli obiettivi ambientali e di sicurezza, su problematiche e aspetti ambientali significative, sull'insorgenza di nuove esigenze;
- elaborare, aggiornare e far distribuire il manuale del SGIAS, le sue procedure gestionali e le istruzioni operative.

Il RDD deve inoltre provvedere alle seguenti azioni atte a mantenere in efficienza il sistema di gestione SGIAS:

- partecipazione sistematica alla elaborazione, emissione e distribuzione delle istruzioni operative;
- elaborazione ed aggiornamento del "Registro degli aspetti ambientali significativi e dei rischi non accettabili inerenti la sicurezza";
- elaborazione e aggiornamento del Registro delle norme ambientali e di sicurezza (in breve anche "Registro delle norme");
- elaborazione e aggiornamento del Registro degli obblighi ed adempimenti;
- partecipazione, alla proposizione di obiettivi ambientali e di sicurezza, dei relativi programmi e verificarne il procedere;

- elaborazione e proposizione del “Piano di formazione del personale”;
- elaborazione e proposizione del “ciclo di audit”;
- gestione delle comunicazioni inerenti l’ambiente e la sicurezza, interne ed esterne;
- inoltre, al fine di avere un quadro riepilogativo delle responsabilità e dei compiti necessari al funzionamento del SGIAS e delle assegnazioni relative, cura l’aggiornamento della Matrice delle responsabilità.

▪ **Capo Sezione Esercizio**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Capo Centrale.

Nell’ambito organizzativo di Centrale, il Capo Sezione Esercizio (CSE), ha la responsabilità, tra l’altro, di:

- predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di conduzione degli impianti, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- predisporre l’esecuzione di controlli periodici sull’efficienza e sullo stato di sicurezza del macchinario;
- raccogliere e gestire eventuali segnalazioni rilevate dal personale in turno predisponendo le eventuali azioni correttive;
- segnalare tempestivamente al Capo Centrale, eventuali limitazioni di conduzione dell’impianto, derivanti dalla necessità di rispettare prescrizioni ambientali o di sicurezza;
- operare e collaborare, promovendo analisi e azioni al fine di ottimizzare la disponibilità degli impianti e l’economicità di gestione;
- trasferire al personale preposto, le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza, anche mediante idonee azioni formative e informative;
- analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il rispetto delle prescrizioni ambientali, il miglioramento degli aspetti ambientali significativi, il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro;
- elaborare e controllare i dati di esercizio (indisponibilità, consumo specifico, emissioni, consumi materie prime,...etc.);
- coordinare il personale del Laboratorio Controlli Chimici e Ambientali, laddove questo sia presente in Centrale, per garantire assistenza su problematiche chimiche e ambientali nella conduzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

▪ **Capo Sezione Manutenzione**

Figura organizzativa che risponde direttamente al Capo Centrale.

Nell’ambito organizzativo di Centrale, il Capo Sezione Manutenzione (d’ora in poi anche solo CSM), ha la responsabilità, tra l’altro, di:

- predisporre e verificare il rispetto di procedure operative di gestione delle attività di manutenzione e logistica, in relazione a prescrizioni ambientali e di sicurezza;
- predisporre e verificare idonei programmi di manutenzione di macchine, apparecchiature e strumentazione con l’obiettivo di garantire un elevato standard di efficienza impiantistica e di sicurezza.

- eseguire le attività di manutenzione, siano esse di modifica che a carattere accidentale o preventivo, specialmente se derivanti da prescrizioni, da obblighi di legge o da problematiche urgenti che possono riflettersi su ambiente o sicurezza;
- trasferire al personale preposto le conoscenze aggiornate in materia di ambiente, salute e sicurezza anche mediante idonee azioni formative e informative;
- analizzare e proporre eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il miglioramento di aspetti ambientali e di sicurezza significativi;
- coordinare la gestione delle seguenti attività di sezione: (i) pianificazione della manutenzione; (ii) mantenimento archivio tecnico; (iii) logistica e riordino di merci e ricambi; (iv) gestione dei rifiuti; (v) ciclo passivo di contratti con terzi;
- pianificare, gestire, e coordinare l'esecuzione delle attività svolte da Terzi nell'ambito di specifici contratti di servizio.

Oltre a tali figure, si precisa che vi sono anche alcune funzioni centrali di governo e di gestione (che ad oggi sono fornite in service da EPP) coinvolte nei processi rilevanti sotto il profilo ambientale, tra le quali:

- **Legal & Corporate Affairs** svolge, a seconda delle competenze, attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:
 - le procedure di rilascio della **Autorizzazione Integrata Ambientale**;
 - le comunicazioni periodiche (es. previste da Piano di Monitoraggio e Controllo), occasionali (es. superamento limiti) e straordinarie alle autorità di controllo preposte;
- **HSE, Asset Management & Permitting** che svolge attività di supporto alla Centrale in materia HSE per quanto riguarda:
 - informazione sulle norme della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con note sui riflessi della normativa sul sito e indicazioni riguardanti gli obblighi ed adempimenti;
 - attività di formazione, informazione e supporto in senso generale in merito alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza previste dai programmi specifici;
 - attività di audit;
- **Procurement** che svolge attività di supporto alla Centrale per quanto riguarda le attività di valutazione dei fornitori e di acquisto, ed in particolare:
 - qualifica, anche dal punto di vista dei requisiti di sicurezza e ambiente, i fornitori e in particolare le ditte esecutrici di attività in centrale in tutte le fasi di valutazione iniziale, monitoraggio e gestione dei feedback al termine delle attività;
 - riceve le richieste di acquisto e gestisce tutta la contrattazione per l'acquisto di servizi e materiali.

- **Power Plants Operation** che coordinandosi con il Capo Centrale e con il supporto della direzione HSE, Asset Management & Performances, supervisiona e assicura la corretta gestione delle attività di esercizio e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'impianto.

IL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA (SGIAS)

Come già detto, la Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) conforme alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale, nonché, conforme alla norma OHSAS 18001 (oggi ISO 45001), per la salute e la sicurezza.

Il SGIAS, permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività di Centrale.

In tale contesto, infatti, la Centrale stabilisce e persegue obiettivi e traguardi documentati in materia di ambiente e sicurezza tra cui, a titolo esemplificativo:

- obiettivi per ridurre l'impatto ambientale delle attività dell'Organizzazione;
- obiettivi per ridurre l'uso di risorse naturali ed i consumi energetici;
- obiettivi per ridurre l'uso di materie prime e per minimizzare il volume dei rifiuti;
- obiettivi per ridurre il rischio d'infortunio;
- obiettivi per ridurre il rischio di incidenti;
- obiettivi per il miglioramento della tempestività di intervento in situazioni di emergenze.

I suindicati obiettivi, perseguiti da ogni Centrale in materia di ambiente salute e sicurezza, sono basati sui seguenti elementi:

- risultati inerenti gli aspetti ambientali;
- valutazione dei livelli di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro della Centrale;
- prescrizioni legali e similari;
- impegno al miglioramento continuo;
- rapporti di quasi-incidente/infortuni e di incidente;
- richieste dalle parti interessate;
- rapporti di non conformità;
- azioni correttive e preventive;

- risultati degli audit ambientali e sulla sicurezza;
- opzioni tecnologiche e requisiti finanziari, operativi e commerciali;
- considerazioni sugli impatti e sui rischi risultanti da nuove attività e processi.

Per il perseguimento degli obiettivi in materia di ambiente, salute e sicurezza, e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, la Centrale implementa un programma d'azione idoneo a garantire la possibilità di:

- sviluppare programmi ambientali e della sicurezza documentati, che integrino i singoli obiettivi stabiliti ed i relativi traguardi, nei quali siano definite le responsabilità per ogni funzione ed ogni livello dell'impresa, le scadenze nonché gli strumenti con cui gli obiettivi vanno conseguiti;
- assicurare che le raccomandazioni derivanti dagli audit o dai rapporti di non conformità e di incidente o quasi-incidente/infortunio vengano prese in considerazione in maniera effettiva ed efficace nei tempi stabiliti;
- seguire lo stato di attuazione del programma e delle raccomandazioni, monitorando inizialmente il suo procedere e successivamente il mantenimento dei risultati ottenuti;
- porre continuamente attenzione al miglioramento della prestazione ambientale e della sicurezza richieste dall'organizzazione.

La Centrale, inoltre, garantisce una formazione adeguata del personale a tutti i livelli per comprendere il Sistema Integrato per la Gestione Ambientale e della Sicurezza, al fine di rendere ciascun destinatario consapevole:

- dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali e di sicurezza,
- delle interazioni con l'ambiente e la sicurezza connessi alle proprie attività,
- del proprio ruolo e delle proprie attività nell'ambito del sistema e
- delle possibili conseguenze della deviazione dalle istruzioni operative approvate.

In ciascun sito è inoltre promossa, attraverso procedure specifiche, le comunicazioni fra i vari livelli e fra le diverse funzioni in merito alla gestione ambientale e della sicurezza.

Tendenzialmente, la documentazione del SGIAS si articola su quattro livelli:

1. il "Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza", che è il riferimento per quanto riguarda l'organizzazione e le funzioni del sistema e il cardine del sistema documentale;
2. le "Procedure Gestionali", che sono i documenti che descrivono i mezzi e/o i metodi per l'implementazione di quanto definito dal Manuale;
3. le "Procedure Operative", che descrivono in maniera dettagliata le varie fasi esecutive delle attività operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
4. i registri, i documenti di pianificazione e programmazione ed i manuali (che sono costituiti da un insieme di istruzioni articolate e complesse che trattano un argomento nella sua interezza).

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Regolamento EMAS, la Società ha dotato la Centrale di una Dichiarazione Ambientale (d'ora in poi,

anche solo D. A.).

La D.A. viene redatta in una versione completa su base triennale ed include, in particolare, i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di Centrale;
- una valutazione dei problemi ambientali rilevanti connessi con tali attività;
- un compendio di dati sulle prestazioni ambientali, con particolare in riferimento agli aspetti ambientali significativi;
- un compendio di dati sui risultati ottenuti nel campo della sicurezza;
- altri fattori relativi all'efficienza ambientale;
- una presentazione della politica, del programma e del sistema integrato per la gestione ambientale e della sicurezza applicati alla Centrale;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.

Negli anni intermedi, invece, viene realizzato un aggiornamento della D. A. che comprende:

- un compendio di dati sulle prestazioni ambientali, con particolare riferimento agli aspetti ambientali significativi;
- una presentazione della politica;
- le variazioni rilevanti rispetto alla D. A. precedente.

Si precisa che tutte le autorizzazioni e la documentazione sopra citata e comunque adottata dalla Società in materia ambientale, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25

undecies del D. Lgs. 231/01);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico;
- violare le norme di legge e le procedure interne che regolamentano le attività ed i processi che hanno profili ambientali.

E' inoltre fatto espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare le leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, delle autorizzazioni e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali collaborano attraverso una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che permetta di controllare, mitigare, e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ottimizzare l'uso delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche, delle acque e delle materie prime incentivando il riutilizzo dei rifiuti e l'utilizzo dei sottoprodotti;
- assicurare la sistematica valutazione delle prestazioni ambientali e di salute e sicurezza della Centrale mediante un costante monitoraggio dei processi finalizzato a fornire gli elementi per il continuo miglioramento delle prestazioni stesse;
- promuovere e sostenere il dialogo aperto con la popolazione e le Autorità Pubbliche locali sui temi della sicurezza e dell'ambiente, comunicando le informazioni necessarie per comprendere i pericoli connessi con le attività di Centrale e le misure attuate per prevenire gli incidenti coerentemente con gli obiettivi aziendali;
- avvalersi di fornitori, appaltatori che condividano e rispettino i principi della Società ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance HSE;
- garantire i flussi informativi ed un coordinamento tra i soggetti presenti presso le Centrale e le funzioni centrali di governo e di gestione.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è **obbligatorio**,

- conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Politica di prevenzione per l'Ambiente e per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - Manuale Ambiente e Sicurezza;
 - Sistema di deleghe;
 - Codice Etico
 - Modello Organizzativo;
 - considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
 - valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
 - conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
 - utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
 - astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
 - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Centrale;
 - segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.
- A sua volta, la Società, al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela dell'ambiente:
- emette, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di tutela dell'ambiente;
 - adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di una procedura interna per la gestione delle emergenze (danno ambientale);
 - adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di emergenza nel caso dell'insorgenza di emergenze in materia ambientale;
 - adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di manutenzione;
 - adotta, implementa e tende al continuo miglioramento di procedure per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, di eventuali idrocarburi;
 - rispetta la normativa vigente in campo ambientale;
 - valuta i rischi per l'ambiente e predispose le opportune misure di prevenzione e protezione;
 - appronta strumenti organizzativi per la gestione degli appalti;

- organizza idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevede attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisisce, mantiene, aggiorna e rinnova le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attua periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle attività sensibili individuate, è **obbligatorio**:

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali che devono verificare e richiedere le autorizzazioni in materia ambientale;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di legge o indicati in autorizzazioni o contratti;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti aziendali incaricati di controllare il rispetto delle procedure interne;
- verificare che i soggetti che ricoprono ruoli e hanno competenze in materia ambientale abbiano un'adeguata formazione e addestramento in materia;
- garantire la segregazione di ruoli tra chi è responsabile dell'attività a rischio ed il soggetto che controlla;
- garantire che ogni segnalazione o denuncia all'Autorità venga effettuata con le modalità e nei tempi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni;
- monitorare periodicamente il rispetto delle autorizzazioni;
- monitorare, tramite appositi scadenziari, le autorizzazioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- rispettare tutta la normativa, nazionale e comunitaria, in materia ambientale;
- garantire flussi informativi da parte dei soggetti presenti in Centrale nei confronti delle funzioni centrali di governo e di gestione.

Inoltre,

per quanto riguarda l'installazione degli impianti, gli scarichi e la gestione delle emergenze:

- Deve essere individuato il soggetto delegato in materia ambientale che si rivolga alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie e per la loro gestione;
- Ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni e degli eventuali esiti delle analisi richieste dagli Enti preposti;
- Ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell'Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;

- Nel caso in cui la autorizzazione sia sospesa, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre esplicitare in apposita tabella, visibile presso la sede aziendale ove si gestisce l'autorizzazione e lo scarico, l'indicazione delle sostanze e dei relativi valori limite di legge da non superare;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose i principi comportamentali previsti per gli scarichi in generale devono essere ribaditi con apposita formazione a tutti i soggetti preposti;
- Nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose occorre verificare periodicamente il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- In caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- Non si possono effettuare scarichi sul suolo;
- Non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- Non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee;
- È vietata qualsiasi compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agrarie, flora e fauna;
- È vietata l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti;
- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati di verificare la corretta compilazione e l'invio del MUD nei termini di legge;
- I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- I rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- Non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;
- Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo;

- In particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;
- E' vietato l'abbandono dei rifiuti;
- E' vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- E' vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- E' vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- E' vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge(art.187 L.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- E' vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- Nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- E' vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- Verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- Gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- E' vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la tutela dell'ozono:

- Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica degli impianti che producono emissioni e delle relative richieste di autorizzazioni;
- Per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- Occorre garantire l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurandone un'ideale manutenzione;

- E' vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- E' vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- Occorre monitorare costantemente e/o secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- Occorre verificare periodicamente i valori - limite fissati dalla legge e dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti per le emissioni in atmosfera;
- Non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- Prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- Verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

Per quanto riguarda la gestione degli approvvigionamenti e delle manutenzioni:

- occorre selezione fornitori affidabili nel rispetto delle procedure interne e dei principi generali enunciati nella presente parte speciale, dal Codice Etico, nonché nel rispetto dei principi specifici previsti dalla Parte Speciale 3 del presente Modello Organizzativo, a cui si rinvia.
- occorre individuare i soggetti tenuti allo scarico, alla movimentazione ed alla messa a stoccaggio di combustibili e reagenti chimici;
- le predette attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e ambiente;
- occorre monitorare secondo le tempistiche di legge la taratura della strumentazione di rilevamento dei dati ambientali.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, EPCLF ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza in conformità allo standard ISO 14001:2004, al Regolamento EMAS, nonché allo standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001);

- il sistema di deleghe e la definizione di un organigramma in materia ambientale;
- la diffusione di una propria “Politica di prevenzione per l’Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
- un’ articolata attività di comunicazione e formazione, che tra le altre cose prevede l’obbligo, per i soggetti esterni (suddivisi per categoria) che devono entrare in Centrale, di effettuare la c.d. “induction” e superare il relativo test di apprendimento;
- coordinamento tra le varie funzioni centrali di governo e di gestione;
- l’installazione di alert automatici visivi (suddivisi in diversi livelli a seconda della rilevanza) nel caso di anomalie rispetto ai valori delle emissioni.

Si precisa che tutta la documentazione (comprese procedure, autorizzazioni, istruzioni etc.) sopra citata o comunque adottata dalla Società in materia ambientale, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo

REPORTING VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all’OdV;
- chiunque venga a conoscenza di una violazione o mancata applicazione delle procedure aziendali interne dovrà immediatamente segnalarlo all’OdV;

Dovranno inoltre essere immediatamente comunicati all’OdV:

- i verbali di eventuali ispezioni in materia ambientale;
- Eventuali audit effettuati in materia sia da parte di personale interno che da parte di consulenti esterni e certificatori;
- eventuali incidenti ambientali.

ELEMENTI DI RACCORDO TRA D.LGS. 231/01, SGSA e ISO 14001

▪ Centrale di Livorno Ferraris

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGSA	RIF. UNI EN ISO 14001	PROCEDURE ADOTTATE
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione “aree a rischio” /attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>La Società deve identificare gli aspetti ambientali correlati alle attività/prodotti/servizi dell’azienda e ne valuta gli impatti significativi in termini ambientali.</p> <p><u>Prescrizioni legali e altre prescrizioni.</u> Il punto 4.3.2. prevede l’individuazione di procedure che permettano alla Società un aggiornamento costante sui vincoli e sulle prescrizioni legali di tipo ambientale, garantendo il rispetto della legge</p>	<p>4.3.1.</p> <p>4.3.2.</p>	<p>-Individuazione e gestione dei rischi _PGSA02</p> <p>-Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali _PGSA03</p> <p>-gestione aggiornamento legislativo_PSGA04</p> <p>- Sorveglianza e misurazioni- PSGA18</p>

Introduzione/adequamento codice etico	Codice etico	La politica ambientale: definizione scopo e requisiti. Il documento di Politica Ambientale fornisce la base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi specifici e del Programma Ambientale e per l'attuazione del SGA; inoltre, permette di soddisfare l'esigenza di comunicare le scelte in campo ambientale della Società a tutte le parti interessate.	4.2	-Politica, riesame direzione e miglioramento_PGSA26 -Dichiarazione Ambientale -Politica della Sicurezza, della Salute e dell'Ambiente
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA	RIF. UNI EN ISO 14001	PROCEDURE ADOTTATE
Realizzazione / adeguamento dei protocolli generali	Struttura e responsabilità	La Società ha stabilito, comunicato e documentato ruoli, responsabilità e autorità nell'implementazione del S.G.A. In tal senso, sono stati definiti e mantenuti aggiornati degli appositi mansionari e d è stato nominato un apposito Manager Ambientale in grado di interfacciarsi con i più alti livelli direzionali e di comprendere a fondo i processi aziendali ed i problemi ad essi connessi.	4.4.1	Definizione ruoli e responsabilità_PGSA01

	Formazione, sensibilizzazione e competenze	La Società ha compiuto un'analisi in merito alle necessità che il suo personale presenta per la formazione ambientale ed ha implementato un proprio programma di formazione. Detta analisi risulta particolarmente importante per il personale che esegue operazioni che potrebbero provocare impatti significativi sull'ambiente.	4.4.2	Gestione formazione_PGSA21
	Comunicazione e coinvolgimento	La Società stabilisce e mantiene attive specifiche procedure che garantiscono un costante flusso informativo sia interno (tra i diversi livelli gerarchici e le diverse funzioni) che esterno (verso la popolazione; le Pubbliche Amministrazione ecc.)	4.4.3	-Gestione comunicazione_PGSA22
	Documentazione e tracciabilità	La Società documenta in forma cartacea ed ambientale, in modo che i suoi contenuti siano facilmente accessibili a tutti gli operatori elettronica gli elementi chiave del sistema di gestione	4.4.4 4.4.5 4.5.4	-Gestione documenti sistema_PGSA23 -Gestione documentazione_PGSA24 - Gestione registrazioni_PGSA25

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA	RIF. UNI EN ISO 14001	PROCEDURE ADOTTATE
Realizzazione/adequamento dei protocolli specifici	Gestione operativa delle AREE A RISCHIO REATO	4.4.6	-Procedure operative ambientali.

Realizzazione / adeguamento dei protocolli specifici		step) per svolgere determinate attività.		
	istallazione ed esercizio di impianti industriali	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di reati ambientali previsti dal Decreto.	4.4.6. 4.4.6.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA5 Esercizio Impianto ➤ PGSA10 Gestione strumenti ➤ PGSA11 Gestione attrezzature e impianti ➤ PO02 Gestione emissioni fuggitive ➤ PO03 Gestione sostanze ozono lesive ➤ PO07 Gestione emissioni CO2

Realizzazione/ adeguamento dei protocolli specifici	gestione delle acque reflue	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.	4.4.7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PO05 Gestione scarichi idrici ➤ PO011 Monitoraggio acque di falda
	gestione dei rifiuti	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA5 Esercizio Impianti ➤ PGSA10 Gestione strumenti ➤ PGSA11 Gestione attrezzature e impianti ➤ PGSA06 Gestione imprese terze ➤ PO04 Gestione rifiuti

Realizzazione/adequamento dei protocolli specifici	gestione delle emergenze.	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.	4.4.6.	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di emergenza Centrale • PGSA12 Gestione emergenze • PGSA19 Gestione near miss e infortuni
	gestione degli approvvigionamenti (combustibili e reagenti chimici)	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA10 Gestione strumenti ➤ PGSA11 Gestione attrezzature e impianti ➤ PO01 Gestione sostanze pericolose ➤ PO06 Gestione emissioni in atmosfera.

	Gestione delle manutenzioni	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA5 Esercizio Impianti ➤ PGSA11 Gestione attrezzature e impianti
	gestione delle strumentazioni di rilevamento	La Società ha adottato procedure gestionali ed operative in grado di ridurre e/o eliminare il rischio di verifica di taluno dei reati ambientali previsti dal Decreto		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA5 Esercizio Impianti ➤ PGSA10 Gestione strumenti
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA	RIF. UNI EN ISO 14001	PROCEDURE ADOTTATE
Istituzione/attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza	Monitoraggio e verifica (livello I)	La Società ha predisposto procedure documentate per misurare, sorvegliare e valutare la propria performance ambientale sia dal punto di vista degli obiettivi e traguardi che da	4.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA08 Valutazione fornitori; ➤ PGSA18 Sorveglianza e misurazioni ➤ PGSA10 Gestione strumenti ➤ PGSA11 Gestione attrezzature e impianti ➤ PGSA28 Gestione modifiche di impianto

	Organismo di Vigilanza, monitoraggio e verifica (livello II)	quello della conformità alle leggi e regolamenti ambientali applicabili.		
		La Società ha predisposto ed implementato apposite procedure in cui sono definite le responsabilità e le autorità per analizzare le non conformità, stabilire un trattamento per le non conformità rilevate, decidere quali azioni intraprendere per minimizzare qualsivoglia impatto verificatosi, avviare e portare a termine l'attività.	4.5.2.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA16 Gestione non conformità ➤ PGSA20 Gestione azioni correttive e preventive
		<p>La Società ha implementato ed attuato una procedura per la conduzione di audit periodici sul SGA al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che il SGA implementato risulti conforme alla normativa di riferimento e se lo stesso sia realmente applicato e funzionante; - Fornire informazioni e dati oggettivi che possano essere utilizzati al fine di garantire un miglioramento continuo 	4.5.4.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PGSA17 Gestione verifiche ispettive

		del Sistema.		
Istituzione / adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	Come da MOG		